



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Ceramica artigianale - SARDEGNA

Art. 1 Denominazione

I prodotti marchiati "*Ceramica artigianale* – SARDEGNA" sono così definiti perché i processi di produzione sono per la totalità o per la maggior parte realizzati a mano. Sarà ammessa la realizzazione di pezzi unici oppure di serie limitate, a condizione che permangano le stesse caratteristiche di manualità e professionalità che contraddistinguono il pezzo unico.

Il nome "*Ceramica artigianale* - SARDEGNA" è riservato ai manufatti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2 Zona di realizzazione

La zona di realizzazione della "*Ceramica artigianale* - SARDEGNA" è rappresentata dall'intero territorio della regione Sardegna.

Art. 3 Beneficiari del Marchio

Potranno fare richiesta di utilizzo del marchio le imprese artigiane che abbiano sede e siano operanti in Sardegna. L'uso del marchio non potrà essere concesso ad aziende di cui sia documentabile l'importazione diretta e/o indiretta di ceramiche.

Art. 4 Descrizione del prodotto

4.1. Materie prime

Le materie prime ammesse per la produzione della "*Ceramica artigianale* - SARDEGNA", dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti, il prodotto finito deve possedere le caratteristiche previste dalle norme UNI per le varie produzioni ceramiche (invetriate, ingobbiate, maioliche, terraglie, gres, porcellane e raku) e dei processi di produzione.

Per specifiche produzioni, che potranno essere usate per usi alimentari, è necessario indicare sul retro dei manufatti l'indicazione indelebile "**per uso alimentare**".

Per tutte le produzioni è consentito l'uso di impasti non locali, purché essi, con idoneo processo di cottura, diano manufatti di caratteristiche corrispondenti alla natura del prodotto dichiarato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

4.1.1 Prodotti tradizionali e innovativi

I prodotti riguardano:

- 1) la riproduzione della **ceramica tradizionale** o in ogni caso la produzione ad essa ispirata;
- 2) la produzione della **ceramica artistica**, secondo le linee di sviluppo tracciate dai primi del Novecento o anche in totale libertà da esse.

Per la ceramica artistica è consentito l'utilizzo di ogni tipo di materiale e di processo di produzione che assolvano alle esigenze di progetto sempre nel rispetto delle norme richiamate al punto 4.1.

Per la ceramica tradizionale di tipo popolare sono consentiti vari livelli di riproduzione:

- 1) totale (materiali, processi di produzione, forme, colori e decori).
- 2) parziale (materiali e/o processi di produzione e/o forme, colori e decori; in uno o più degli elementi di composizione).

4.2 Modalità di produzione

Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga inalterate tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche. Le lavorazioni devono essere eseguite all'interno della manifattura, specie quelle che garantiscono che il prodotto finito sia conforme al progetto originale.

La fase di lavorazione della formatura può essere commissionata ad artigiani esterni, solo se anch'essi aderenti al marchio in oggetto.

4.2.1 Utilizzo dei semilavorati

È consentito provvedersi di semilavorati (biscotto) realizzati secondo il progetto identificato dall'artigiano come necessario per il compimento del prodotto finito purché realizzati da artigiani aderenti al marchio in oggetto.

I semilavorati devono riportare incisa nella pasta (in modo profondo e chiaramente visibile) una sigla identificante il laboratorio in cui è stata realizzata la foggatura e il marchio "Ceramica artigiana - SARDEGNA". La produzione del biscotto, come già sottolineato, può essere realizzato da imprese artigiane purché aderenti al marchio che abbiano sede ed operino in Sardegna da almeno 3 anni. Tale limite non viene considerato nel caso di imprese di nuova costituzione il cui titolare dimostri di aver svolto l'apprendistato triennale in Sardegna.

4.2.2 Manualità

I manufatti devono essere **realizzati interamente con tecniche manuali anche con l'utilizzo di macchinari.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

4.2.3 Serialità

Le **produzioni in serie** sono ammesse ma non sono consentite decalcomanie e serigrafie.

4.3 Metodo di lavorazione

4.3.1 Lavorazione dell'argilla

È ammesso l'utilizzo di impasti già pronti o preparati secondo la tradizione.

4.3.2 Formatura

Sono ammesse tutte le tecniche di formatura ritenute necessarie al progetto. In particolare le tecniche consentite sono le seguenti:

- a mano libera;
- al tornio;
- a colombino;
- a stampo;
- a lastre;
- a pressa.

Nelle lavorazioni sopra elencate deve essere prevalente ed evidente il lavoro manuale di preparazione dello stampo, rifinitura e spugnatura.

4.3.3 Cottura e impermeabilizzazione

La cottura può avvenire in forni elettrici, a gas o a legna. Nel caso di utilizzo di forno a legna vige l'obbligo di una Temperatura adeguata per biscotto e smalti al fine di escludere la fragilità del prodotto finito.

È consentito l'impiego di terre da ingobbio, vetrine e smalti.

4.3.4 Decorazione

Sono ammesse tutte le tecniche di decorazione: ingobbio, graffito, invetriatura, applicazioni plastiche, decorazione su smalto stannifero, smaltatura e lustro, bucchero, raku. Sono comunque ammessi tutti gli esperimenti sugli effetti decorativi delle argille colorate e degli smalti.

È altresì ammessa la decorazione a freddo purchè tutte le fasi di lavorazione dell'argilla, formatura, cottura e impermeabilizzazione siano realizzate all'interno dello stesso laboratorio.

4.4. Attrezzi impiegati

Gli attrezzi necessari per le tecniche sopra indicate:

- invetriate
- graffite



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

- ingobbiate
- maioliche
- gres e porcellane
- raku
- bucchero

4.5 Caratteristiche del manufatto

Ogni prodotto da marchiare con il marchio "*Ceramica artigiana - SARDEGNA*" deve essere eseguito a regola d'arte nel rispetto totale delle modalità previste dalla tecnica prescelta e dal progetto individuato. Sono altresì tutelati i prodotti che nel solco della tradizione abbiano valenza innovativa. Ovvero comunichino una scelta stilistica e/o esprimano il linguaggio proprio del suo ideatore, sempre però in relazione con la cultura sarda.

Al fine di valutare le caratteristiche del progetto rispetto al prodotto finito e marchiato, l'artigiano sarà tenuto a compilare una scheda progettuale che individui per ciascun prodotto le caratteristiche peculiari. Ogni artigiano è tenuto ad archiviare presso il proprio laboratorio le schede progettuali.

Art. 5 Etichettatura

L'oggetto, su cui viene apposta l'etichetta, deve riportare la punzonatura come da legislazione vigente, alla quale si affiancheranno i seguenti simboli che identificano specificamente i prodotti a marchio "*Ceramica artigiana - SARDEGNA*". In particolare, dovrà essere presente la punzonatura del marchio "*Ceramica artigiana - SARDEGNA*" impressa direttamente sulla creta.

Il punzone dovrà prevedere la scritta *Ceramica artigiana* in corsivo e, a capo, SARDEGNA in stampatello maiuscolo, oppure per gli oggetti di piccole dimensioni si dovrà studiare un simbolo adeguato all'oggetto su cui dovrà essere apposto.

L'etichetta, legata alla ceramica, reca obbligatoriamente a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alla punzonatura come da legislazione vigente e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

⇒ il logo del marchio collettivo, consistente in:

- logotipo SARDEGNA, ricavato da un'elaborazione del carattere Eurostile, nella versione bold disegnata nel 1962 da Aldo Novarese, dove le lettere sono state suddivise nelle loro parti costituenti e colorate con i seguenti colori:
 - rosso: pantone 180 (cyan 0%; magenta 79%; giallo 100%; nero 11%)
 - giallo: pantone 138 (cyan 0%; magenta 42%; giallo 100%; nero 1%)
 - verde: pantone 371 (cyan 43%; magenta 0%; giallo 100%; nero 46%)
 - blu: pantone 534 (cyan 100%; magenta 80%; giallo 30%; nero 5%)
- le parole "*Ceramica artigiana*", composta in carattere Bodoni di colore nero, posta sopra il logotipo SARDEGNA.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Il marchio di identificazione della impresa come da Registro dei produttori di ceramica artistica tradizionale, tenuto presso la rispettiva Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:

- ⇒ il nome o la ragione sociale dell'azienda produttrice;
- ⇒ il numero progressivo di tiratura e l'anno di produzione, come risultante dalla scheda progettuale.

Mentre sono facoltative le seguenti indicazioni:

- ⇒ numero identificativo dell'artigiano
- ⇒ tipologia merceologica del materiale (ed eventualmente la provenienza delle materie prime)
- ⇒ tipo modellazione
- ⇒ tipo di decorazione
- ⇒ le indicazioni relative all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non siano tali da trarre in inganno il pubblico, circa l'origine o le caratteristiche del manufatto, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il nome "*Ceramica artigiana - SARDEGNA*" è intraducibile, ma a tale nome può essere aggiunta la traduzione in altre lingue.

Art. 6 Elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto

Gli elementi che comprovano la tracciabilità del prodotto sono costituiti dall'iscrizione dei produttori in apposito elenco tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 6.

Art. 7 Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un organismo, costituito da una o più strutture del Sistema Camerale della regione e sottoposto alla vigilanza della Regione Autonoma di Sardegna. Le prove di laboratorio saranno effettuate dal Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna o altro laboratorio indicato dalla Regione Autonoma di Sardegna.